

Sintesi della risposta del Sindaco Giorgio Pighi alle interrogazioni dei Consiglieri Leoni (PDL) e Rocco (PD) sulla legittimità dei Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento, dopo la Circolare interministeriale del 19 Novembre 2010.

Il Sindaco:

Bisogna partire dall'elemento unificante nel quale tutti siamo chiamati a riconoscerci, la nostra Costituzione che, all'articolo 32, comma 2, parlando del diritto alla salute, afferma in modo chiaro e perentorio che "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", ed al terzo comma, senza mezzi termini, e per tutelare senza eccezioni e profondamente l'autodeterminazione dei singoli dice: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". La norma costituzionale afferma chiaramente un principio, e cioè che nessuno può essere obbligato a subire cure o trattamenti sanitari che non vuole e che questo principio subisce un'eccezione soltanto: un obbligo di legge. Se non si accetta questa base, evidentemente si è fuori dal nostro ordinamento giuridico. La Costituzione afferma che chiunque può rifiutare qualsiasi cura che non sia imposta dalla legge e può esprimere chiaro e forte questa regola, per il presente e per il futuro.

Per istituire i Registri noi abbiamo adottato un atto deliberativo, attraverso un procedimento d'iniziativa popolare previsto dallo statuto comunale e che nessuno ha ritenuto di impugnare davanti al giudice amministrativo. È quindi è definitivo dal punto di vista amministrativo.

La materia del fine vita rientra nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale e cioè del Parlamento e dobbiamo chiederci innanzitutto se il Comune abbia regolato con la delibera in questione il tema del fine vita, ma la risposta è negativa. Il Comune *non ha regolamentato* come si debba comportare il medico in caso di fine vita, non ha disciplinato in alcun modo i comportamenti che devono essere tenuti o che sono vietati nella circostanza del fine vita. Semplicemente ha ritenuto che la volontà dei cittadini debba essere *messa in condizione di esprimersi perché considerata un valore*, un bene da tutelare ed ha conseguentemente accettato di raccogliere dichiarazioni provenienti dai privati che, in relazione alle personali condizioni in cui dovessero venire a trovarsi, dicono quale secondo loro debba essere il trattamento a cui vogliono o non vogliono essere sottoposti in questa specifica situazione. Noi intendiamo solamente raccogliere una dichiarazione di volontà il cui significato è quello previsto dalla Costituzione, quale che essa sia. Siccome la persona non può essere obbligata a subire un "trattamento sanitario", la persona può dire quali siano i trattamenti sanitari ai quali non intende sottoporsi.

E' vero che la materia non è regolata da alcuna legge ma è del tutto errato ed arbitrario affermare che in assenza di legge il potere esecutivo possa sostituirsi ad essa ed affermare quello che è lecito e quello che è vietato. In assenza di una disposizione di legge c'è una norma, che è l'articolo 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" che dice esattamente come ci si deve comportare.

La Corte di Cassazione, che è il massimo organismo regolatore del nostro diritto, ha affermato che *Il Giudice può autorizzare la disattivazione del presidio sanitario, fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente, unicamente in presenza dei seguenti presupposti:*

a) *quando la condizione di stato vegetativo sia, in base a un rigoroso*

apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche sia pur flebile recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione al mondo esterno;

b) sempre - ed è quello che ci riguarda - che tale istanza sia realmente espressiva in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente tratta dalle sue precedenti dichiarazioni.(.....)”

Se ci fosse una legge che disciplina la materia questo ragionamento sarebbe completamente azzerato. Questa legge però non c'è, e le persone che si trovano in queste condizioni ci sono.

Per questo il Comune ha operato una scelta di civiltà: far valere la volontà dei singoli, la loro e non quella dell'Ente, raccogliendo un supporto probatorio.

E' un comportamento non solo assolutamente legittimo, ma è anche un comportamento doveroso che cerca di applicare le norme sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'effettiva parità dei cittadini. In questo caso la parità fra i cittadini capaci di esprimere un consenso perché lucidi e vigili e coloro che, per infermità, non sono più in grado di farlo mentre lo erano quando compilarono il documento con le proprie volontà.

Voglio sottolineare un altro elemento: i due rami del Parlamento hanno provato a sollevare questa questione in termini di conflitto di attribuzioni, dicendo in sostanza che la Corte di Cassazione, con la sentenza che ho citato, si sarebbe arrogata un diritto che è solo del Parlamento”.

La Corte Costituzionale ha risposto al riguardo che il percorso seguito dalla Corte di Cassazione era stato assolutamente legittimo, perché è evidente la filiera normativa che porta a questo risultato.

D'altronde, visto che qualcuno parla di ideologia, non posso fare a meno di rilevare che qui di ideologico c'è solo la circolare di cui stiamo parlando. Lo dimostra il documento dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che con un parere inviato a tutti i comuni ha affermato che è vero che i Comuni non possono trattare del fine vita, ma va constatato che coi registri si sono ben guardati dal commettere tale errore, poiché in questo caso si limitano ad effettuare una prestazione accessoria, che volontariamente assumono a favore dei loro cittadini, in base a una precisa filiera normativa.

E' una volontà che può cambiare in qualsiasi momento, ma attenzione, e penso che il caso Englaro ce lo abbia insegnato, dobbiamo imparare a rispettare di più, rispetto a quanto è successo fino ad ora, i diversi, profondi convincimenti che ci sono all'interno del nostro Paese. C'è chi ritiene che in casi del genere si debba andare in una direzione e c'è chi ritiene si debba andare in un'altra. Lo sappiamo benissimo e non possiamo usare parole, toni, accentuazioni, che siano men che rispettosi di chi, con una delibera di questo genere, in base a una rigorosa serie di affermazioni di principio, ha inteso solamente tutelare la volontà dei cittadini.

Segue dibattito

Conclusioni del Sindaco:

La decisione della Corte Suprema di Cassazione, che ha sostanzialmente creato

le premesse per questi registri, distingue due profili.

Il primo riguarda il *contenuto* della disciplina di fine vita, cioè individuare in maniera puntuale in quali casi si può parlare di fine vita e su questo i nostri registri non interferiscono minimamente. Accertare se in un certo caso ricorrano o meno i presupposti per parlare di fine vita è compito esclusivo della Magistratura;

Il secondo profilo, distinto dal primo, riguarda la *prova della volontà della persona*, ricostruibile soltanto in base ad affermazioni o a comportamenti che essa ha tenuto quando era lucida, sempre che tale manifestazione della volontà sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti.

Il registro non aggiunge alcun valore probatorio alla dichiarazione rispetto alla situazione in cui la medesima dichiarazione sia conservata a casa della persona interessata, portata da un legale, ricevuta da un notaio. Dà solo modo di esprimersi alla possibilità concreta, *per la persona*, di dare corso effettivamente, *alle proprie volontà* quando non sarà più in condizione di potersi gestire, perchè la collettività ha conservato per lui la dichiarazione. Questo non toglie che la dichiarazione possa essere cambiata in qualsiasi momento e il suo contenuto possa essere valutato dal Giudice con qualsiasi strumento per approfondire la persistenza della volontà dopo la sua redazione.